

Gazzetta ufficiale

C 165

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno

10 maggio 2023

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 165/01	Comunicazione della Commissione — Comunicazione della Commissione relativa alle raccomandazioni aggiornate per il 2020 di cui all'articolo 11 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE)	1
2023/C 165/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11075 — EBERT HERA ESSER HOLDING / SERVICECO) ⁽¹⁾	8

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 165/03	Tassi di cambio dell'euro — 8 maggio 2023	9
2023/C 165/04	Tassi di cambio dell'euro — 9 maggio 2023	10

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 165/05	Avviso relativo ai siti disponibili ai fini della concessione di licenze per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi	11
2023/C 165/06	Avviso sulla disponibilità di aree per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi in Austria	13

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

ALTRI ATTI

Commissione europea

2023/C 165/07	Publicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione	14
---------------	---	----

Rettifiche

2023/C 165/08	Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11055 — EQUITIX/CUBE/RIVER RIDGE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (GU C 133 del 17.4.2023)	19
---------------	---	----

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Comunicazione della Commissione relativa alle raccomandazioni aggiornate per il 2020 di cui
all'articolo 11 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE)**

(2023/C 165/01)

1. INTRODUZIONE

La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino («direttiva quadro» 2008/56/CE) ⁽¹⁾ è una normativa olistica, che ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino in Europa, consentendo nel contempo l'uso sostenibile delle risorse e dei servizi marini. La direttiva impone agli Stati membri di valutare la qualità dell'ambiente marino, definire il buono stato ecologico, fissare traguardi ambientali appropriati, mettere a punto programmi di monitoraggio adeguati e attuare misure volte a conseguire l'obiettivo principale della direttiva, ossia assicurare il «buono stato ecologico» di tutte le acque marine dell'UE entro il 2020. Come indicato nella relazione di attuazione della direttiva ⁽²⁾, questo obiettivo non è stato raggiunto per tutte le acque dell'UE e per l'insieme dei descrittori ⁽³⁾ della direttiva entro il termine stabilito.

La decisione (UE) 2017/848 della Commissione stabilisce i criteri e le norme metodologiche per determinare il buono stato ecologico delle acque marine per ciascun descrittore della direttiva quadro.

Ai sensi della direttiva, gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione europea le varie fasi delle loro strategie per l'ambiente marino, a valutare lo stato dei mari, a determinare il buono stato ecologico e a definire traguardi. Gli Stati membri devono inoltre mettere a punto e attuare programmi di monitoraggio e adottare misure al fine di conseguire o mantenere un buono stato ecologico. In particolare, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a comunicare alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio aggiornati entro il 15 luglio 2020. Nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro ⁽⁴⁾, gli Stati membri hanno convenuto di trasmettere tali programmi di monitoraggio sotto forma di relazioni elettroniche con informazioni strutturate pertinenti tramite la piattaforma del sistema WISE per il mare.

Tuttavia la maggior parte degli Stati membri non ha presentato relazioni entro il termine stabilito. Nonostante i solleciti della Commissione che ha ribadito loro gli obblighi di comunicazione, a gennaio 2022 mancavano ancora le relazioni di quattro Stati membri, comportando ritardi nella valutazione dei programmi di monitoraggio che la Commissione è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 12 della direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁽²⁾ COM/2020/259 final.

⁽³⁾ Gli 11 descrittori qualitativi sono definiti nell'allegato I della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e ulteriormente specificati nella decisione 2017/848/UE della Commissione. Sono i seguenti: D1 — Biodiversità; D2 — Specie non indigene; D3 — Pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali; D4 — Reti trofiche; D5 — Eutrofizzazione; D6 — Integrità del fondo marino; D7 — Modifiche idrografiche; D8 — Contaminanti; D9 — Contaminanti nei frutti di mare; D10 — Rifiuti; D11 — Energia, comprese le fonti sonore sottomarine.

⁽⁴⁾ https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/index_en.htm.

La presente relazione si basa sui programmi di monitoraggio presentati entro la data limite di gennaio 2022 da 18 dei 22 Stati membri con una frontiera marina (Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia). Una volta ricevute tutte le relazioni nazionali seguiranno l'analisi e la valutazione della Commissione per i paesi che hanno presentato relazioni dopo il gennaio 2022 (Grecia, Portogallo, Bulgaria) e per i paesi che non hanno ancora provveduto a inviarle (Malta ⁽⁵⁾). In quanto custode dei trattati, la Commissione si riserva il diritto di perseguire i casi di inadempienza attraverso i mezzi giuridici di cui dispone.

Sulla base dell'analisi tecnica e scientifica ⁽⁶⁾ delle relazioni nazionali trasmesse dal Centro comune di ricerca (JRC), – pubblicate contestualmente alla presente relazione – la Commissione ha formulato una serie di raccomandazioni a livello dell'UE incentrate sull'articolo 11 e sui descrittori di cui all'allegato I della direttiva, nonché sui criteri che figurano nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione ⁽⁷⁾.

Nella sua valutazione la Commissione ha preso in considerazione i quattro elementi principali elencati di seguito:

1. quali sono i dati effettivamente monitorati, con quale frequenza e dove;
2. se i dati raccolti sono sufficienti e utili per valutare correttamente lo stato del mare, gli effetti delle misure adottate e il conseguimento di un buono stato ecologico;
3. la coerenza regionale dei programmi di monitoraggio;
4. la coerenza delle politiche con altri obblighi di comunicazione dell'UE – in particolare delle direttive quadro sui rifiuti e sulle acque, della politica comune della pesca, della direttiva sulla plastica monouso e delle direttive Habitat e Uccelli.

L'analisi del JRC fornisce informazioni dettagliate sulle informazioni comunicate da ciascuno Stato membro e mette in evidenza le carenze nazionali. Ove possibile, effettua un confronto con i programmi di monitoraggio del 2014, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri in quello stesso anno.

L'obiettivo dell'analisi è definire tutti gli elementi necessari e fornire orientamenti a ciascuno Stato membro affinché adotti le opportune azioni di follow-up in linea con l'articolo 12 della direttiva. Ciò permetterà di garantire una maggiore conformità in tutta l'UE in sede di comunicazione dei programmi di monitoraggio.

Per comprendere l'impatto delle pressioni antropiche sull'ambiente marino e per valutare l'efficacia delle varie misure nel ridurre tali pressioni - contribuendo in tal modo alla salute dei mari e delle coste e, più in generale, all'attuazione del Green Deal europeo - sono necessari dati di monitoraggio completi e coerenti. A tale riguardo la relazione su monitoraggio e prospettive sull'inquinamento zero ⁽⁸⁾, adottata di recente, oltre a sottolineare la lentezza dei progressi nell'ambiente marino, in particolare in relazione alla prevenzione dell'eccesso di nutrienti e dei rifiuti di plastica nei mari, ha chiaramente individuato nella mancanza di dati sufficienti e affidabili un ostacolo all'attuazione di alcuni dei traguardi fissati.

2. OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI

2.1 Osservazioni e raccomandazioni generali

Dalla valutazione è emerso che solo un numero ridotto di Stati membri ha comunicato i nuovi programmi di monitoraggio ⁽⁹⁾. Di fatto un terzo dei programmi di monitoraggio è rimasto invariato rispetto al ciclo di rendicontazione del 2014. Nella maggior parte dei casi gli Stati membri hanno comunicato principalmente modifiche o aggiornamenti dei rispettivi programmi di monitoraggio del 2014, seguendo lo stesso modello per ciascun descrittore.

⁽⁵⁾ Al 22 febbraio 2023 Malta non aveva ancora trasmesso la relazione.

⁽⁶⁾ Tornero V., Palma M., Boschetti S.T., Cardoso A.C., DRUON J.-N., Kotta M., Louropoulou E., Magliozzi C., Palialexis A., Piroddi C., Ruiz-Orejón L.F., Vasilakopoulos P., Vighi M., Hanke G., *Review and analysis of EU Member States' 2020 reports: Monitoring programmes (MSFD Article 11)*, EUR 31181 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022, ISBN 978-92-76-55778-4, doi: 10.2760/8457, JRC129363.

⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).

⁽⁸⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Prima relazione sul monitoraggio e sulle prospettive sull'inquinamento zero - «Percorsi verso un'aria, un'acqua e un suolo più puliti per l'Europa» (COM(2022) 674 final).

⁽⁹⁾ Cfr. pag. 174 dell'analisi del JRC.

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha formulato le osservazioni e le raccomandazioni generali elencate di seguito.

- Alcuni Stati membri non hanno comunicato programmi di monitoraggio per alcuni descrittori ⁽¹⁰⁾. La Commissione invita gli Stati membri interessati ad aggiornare e comunicare senza indugio i dati mancanti.
- La mancanza di coerenza tra i dati trasmessi dai diversi Stati membri sui vari elementi e parametri rende molto difficile il confronto o la valutazione dei metodi e dei programmi di monitoraggio. Inoltre alcuni Stati membri hanno segnalato diverse caratteristiche e vari elementi o parametri non direttamente correlati al descrittore comunicato. La Commissione sottolinea che, ai fini del processo analitico, è fondamentale garantire una comunicazione coerente tra gli Stati membri per ogni descrittore ⁽¹¹⁾.
- I criteri ⁽¹²⁾ da comunicare non sono stati trattati in modo coerente; solo otto criteri (tutti primari) su 42 (sia primari che secondari) sono stati comunicati da tutti gli Stati membri ⁽¹³⁾. Più in generale sembra che, rispetto ai criteri secondari, quelli primari siano stati tenuti maggiormente in considerazione ⁽¹⁴⁾. Tuttavia ciò dipende dal descrittore monitorato. La Commissione ricorda agli Stati membri che, in linea di principio, nei programmi di monitoraggio dovrebbero essere contemplati tutti i criteri.
- Alcuni Stati membri (ad esempio Danimarca, Spagna e Svezia) hanno segnalato (sotto)regioni (ad esempio, l'Atlantico nordorientale e il Baltico) in modo combinato, impedendo lo svolgimento di un'analisi regionale. La Commissione esorta gli Stati membri a evitare tale approccio nei prossimi cicli di rendicontazione.
- Benché siano stati forniti link ai dati di monitoraggio, il loro numero e la loro accessibilità variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Ad esempio per alcuni Stati membri è difficile o impossibile accedere ai dati originali (e ai metadati), in quanto i link forniti nella sezione «Accesso ai dati» non sono collegati a una specifica serie di dati o sono necessari ulteriori passaggi per trovare, consultare e riutilizzare i dati. Tali link sono necessari per garantire la trasparenza e l'accessibilità dei dati e per consentire sforzi congiunti. La Commissione invita gli Stati membri a verificare l'accesso e la qualità dei link forniti per accedere ai dati di monitoraggio. L'esperienza dimostra che processi quali EMODNET per la compilazione di serie di dati armonizzate e comparabili in tutta l'UE possono contribuire a fornire un quadro d'insieme su vasta scala basato sui dati; potrebbe pertanto essere consigliato ulteriormente un'ulteriore elaborazione di tali processi.
- La notevole discrepanza tra le informazioni comunicate dagli Stati membri in merito ad alcuni descrittori, nonché la tipologia di tali informazioni, suggeriscono la necessità da parte del personale delle autorità nazionali competenti di acquisire familiarità con gli orientamenti in materia di comunicazione e con l'uso dei formati raccomandati dalla strategia comune di attuazione della direttiva quadro ⁽¹⁵⁾. La Commissione ha già presentato alle amministrazioni degli Stati membri soluzioni mirate allo sviluppo delle capacità di rendicontazione previste nell'ambito della direttiva quadro attraverso lo strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX), come i progetti tra pari («peer to peer»). La Commissione invita gli Stati membri a prendere in considerazione questa opzione in futuro.

⁽¹⁰⁾ La Germania non ha trasmesso dati relativi al descrittore 9; la Romania non ha trasmesso dati relativi al descrittore 1 sugli uccelli; la Germania e la Romania non hanno trasmesso dati relativi al descrittore 4. Il Belgio, l'Irlanda, la Francia, Cipro e la Lettonia hanno trasmesso relazioni riguardanti il descrittore 4, ma non hanno trasmesso dati relativi ad alcuno dei suoi criteri, pur avendo comunicato dati relativi ai criteri di altri descrittori (principalmente per quelli del descrittore 1). Ciò è dovuto soprattutto al fatto che il descrittore 4 non è soggetto a monitoraggio, poiché, per tale descrittore, gli Stati membri si basano sui dati provenienti dai programmi di monitoraggio di altri descrittori.

⁽¹¹⁾ Le relazioni sulla direttiva quadro devono prendere in considerazione determinate caratteristiche (ad esempio, componenti dell'ecosistema, pressioni, attività), elementi (come specie, habitat, contaminanti e categorie di rifiuti specifici) e parametri monitorati, come indicato negli orientamenti sulle relazioni di monitoraggio (documento di orientamento 17 sulla direttiva quadro).

⁽¹²⁾ Come indicato nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione.

⁽¹³⁾ Descrittore 1, criterio 2 (abbondanza di popolazione di specie selezionate); descrittore 3, criterio 1 (tasso di mortalità per pesca), descrittore 3, criterio 2 (biomassa dello stock riproduttore (SSB, *Spawning Stock Biomass*)), descrittore 5, criterio 1 (concentrazione dei nutrienti), descrittore 8, criterio 1 (concentrazione dei contaminanti), descrittore 9, criterio 1 (livello di contaminanti nei tessuti commestibili dei frutti di mare), descrittore 10, criterio 1 (quantità e composizione dei macrorifiuti) e descrittore 11, criterio 1 (suono intermittente di origine antropica nell'acqua).

⁽¹⁴⁾ A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/848 della Commissione, i criteri secondari sono usati a integrazione di un criterio primario o nei casi in cui l'ambiente marino rischi di non conseguire o non preservare il buono stato ecologico per quel particolare criterio.

⁽¹⁵⁾ <https://circabc.europa.eu/ui/group/326ae5ac-0419-4167-83ca-e3c210534a69/library/bc5bb466-2855-4308-be2e-4a585ee8ba69/details>

2.2 Collegamenti con l'articolo 8 della direttiva (Valutazioni dello stato), l'articolo 9 (Definizione di buono stato ecologico), l'articolo 10 (Traguardi ambientali) e l'articolo 13 (Misure)

Dall'analisi è emerso che la maggior parte dei programmi di monitoraggio presentati dagli Stati membri sono stati concepiti per far fronte alle pressioni nell'ambiente marino e alla fonte ⁽¹⁶⁾ ed erano dunque poco indicati a **misurare l'impatto di tali pressioni**. Inoltre l'analisi ha evidenziato alcune lacune nei programmi di monitoraggio degli Stati membri, la maggior parte delle quali sembra essere legata alla mancanza di approcci o norme metodologiche concordati a livello dell'UE o regionale per valutare i diversi criteri o descrittori.

Per quanto riguarda i criteri per il **buono stato ecologico** ⁽¹⁷⁾, l'analisi mostra che i programmi di monitoraggio sono spesso incompleti e che esistono notevoli discrepanze tra gli Stati membri riguardo ai singoli descrittori. Ciò detto, i programmi di monitoraggio risultano più completi quando i criteri previsti dalla direttiva quadro coincidono con i requisiti stabiliti da altre normative dell'UE. È questo il caso della pesca commerciale (descrittore 3) nell'ambito della politica comune della pesca o dell'eutrofizzazione (descrittore 5) ai sensi della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Ciò conferma la mancanza di una definizione sufficientemente concreta e coordinata di buono stato ecologico, già evidenziata nella valutazione delle relazioni degli Stati membri sugli articoli da 8 a 10 effettuata dalla Commissione ⁽¹⁸⁾. Di fatto meno del 50 % degli Stati membri ha fissato valori soglia quantitativi per il buono stato ecologico e meno del 25 % ha stabilito mezzi adeguati per definire un buono stato ecologico per i descrittori relativi alla diversità biologica, alle specie non indigene, ai contaminanti e ai rifiuti marini.

Per quanto riguarda tutti i descrittori, un numero significativo di Stati membri ha indicato che il monitoraggio non è ancora adeguato a coprire i **traguardi ambientali** stabiliti. La più recente valutazione dei traguardi degli Stati membri effettuata dalla Commissione ⁽¹⁹⁾ aveva già evidenziato le molteplici lacune nella definizione dei traguardi comuni, rivelatasi piuttosto generica. Ad esempio solo il 30 % degli Stati membri ha fissato traguardi quantificabili per l'eutrofizzazione e meno del 20 % per tutti gli altri descrittori. Ciò significa che non possono essere tutti collegati a specifiche attività di monitoraggio e che pertanto i programmi di monitoraggio non possono riguardare tutti i traguardi.

Inoltre i **programmi di monitoraggio non forniscono dati sufficienti per valutare i progressi compiuti grazie alle misure adottate**, nonostante le raccomandazioni formulate dalla Commissione nel 2017 ⁽²⁰⁾ e nel 2018 ⁽²¹⁾. Molti Stati membri hanno dichiarato che il monitoraggio non permette tuttora di rilevare i progressi conseguiti dalle misure e valutarne l'efficacia. A tal fine le misure devono riferirsi in modo specifico al descrittore in esame e non possono essere generiche o genericamente correlate all'impatto esercitato dalle attività dell'uomo, come spesso avviene attualmente.

In conclusione è difficile valutare con precisione, sulla base delle informazioni comunicate, i **legami con altri obblighi di comunicazione nell'ambito della direttiva quadro** (in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 13). A quanto sembra sussistono tuttora lacune nella comprensione i) di quali elementi/parametri debbano essere monitorati per valutare il buono stato ecologico, ii) degli approcci concettuali da impiegare per fissare i traguardi e iii) delle informazioni da comunicare per il monitoraggio delle misure.

La Commissione desidera pertanto sottolineare che sarà possibile garantire un monitoraggio coerente e omogeneo solo se i traguardi saranno sufficientemente specifici e chiaramente legati a un particolare criterio di buono stato ecologico. Solo allora sarà in grado di sostenere l'attuazione dell'articolo 10 e di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi.

2.3 Ambito di applicazione territoriale/temporale e frequenza del monitoraggio

Le attività di monitoraggio si concentrano principalmente sulle acque costiere, il che suggerisce la necessità di migliorare il monitoraggio in altre zone sottorappresentate, in particolare al di là delle acque territoriali degli Stati membri, che rientrano anch'esse nell'ambito di applicazione della normativa. La Commissione riconosce i problemi e i costi determinati dal monitoraggio in mare. Per questo motivo è stato fornito un sostegno mirato attraverso progetti finanziati da fondi dell'UE quali il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e il precedente Fondo

⁽¹⁶⁾ Cfr. pagg. 95-118 e 175-177 dell'analisi del JRC.

⁽¹⁷⁾ Come previsto dalla decisione (UE) 2017/848 della Commissione.

⁽¹⁸⁾ Riguardanti la valutazione dell'ambiente marino (articolo 8), la definizione di buono stato ecologico (articolo 9) e i traguardi ambientali (articolo 10): Comunicazione della Commissione sulle raccomandazioni per Stato membro e per regione concernenti le relazioni aggiornate al 2018 di cui agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/EC) (C (2022) 1392)

⁽¹⁹⁾ Cfr. nota 18.

⁽²⁰⁾ COM(2017) 3 final.

⁽²¹⁾ COM(2018) 562 final.

europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), i finanziamenti regionali (INTERREG) e Orizzonte 2020. La Commissione ha pubblicato di recente un documento sulle opportunità di finanziamento a sostegno dell'ambiente nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e di NextGenerationEU ⁽²²⁾. Nell'ambito della missione di Orizzonte Europa «Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030» sarà istituito un sistema digitale di monitoraggio ambientale che, insieme al Digital Twin Ocean, ai progetti della missione e ad altre azioni, potrebbe aiutare ulteriormente gli Stati membri a migliorare le loro capacità di monitoraggio dell'ambiente marino.

In sintesi, l'adozione di un approccio al monitoraggio basato sul rischio, la condivisione degli sforzi attraverso un maggiore coordinamento e un migliore utilizzo dei fondi dell'UE e delle opportunità sopra menzionati possono ampliare la portata territoriale dei programmi di monitoraggio degli Stati membri.

Per quanto riguarda la **frequenza di monitoraggio**, le informazioni fornite ⁽²³⁾ sono troppo generiche per rivelare eventuali aspetti ricorrenti (ad esempio facendo riferimento all'intero programma di monitoraggio), in particolare alla luce dell'elevato numero di programmi di monitoraggio e dei numerosi elementi e parametri. Tuttavia tali informazioni sono essenziali per garantire un coordinamento a livello regionale. Inoltre diversi elementi sono soggetti a molteplici frequenze di monitoraggio, indice del fatto che gli Stati membri hanno comunicato programmi di monitoraggio già previsti da altri obblighi giuridici, come la direttiva quadro sulle acque o le convenzioni marittime regionali. La valutazione mostra inoltre che la frequenza non è stata adeguatamente coordinata all'interno degli Stati membri o tra le regioni. La Commissione esorta pertanto gli Stati membri ad armonizzare e definire con maggiore chiarezza le rispettive comunicazioni, ad esempio indicando gli intervalli di frequenza del monitoraggio e includendo dettagli come i collegamenti a un particolare criterio del descrittore, l'ambito di applicazione territoriale, ecc.

Inoltre la **delimitazione territoriale dei programmi di monitoraggio** non è chiara e mancano informazioni dettagliate sulle stazioni di campionamento. La copertura territoriale dovrebbe indicare l'estensione dell'area interessata dal programma di monitoraggio (in termini di percentuale o strato), all'interno della zona di giurisdizione o di quella di distribuzione territoriale delle specie. Ad esempio, per le specie a mobilità elevata, questo campo dovrebbe corrispondere all'area monitorata rispetto alla distribuzione territoriale delle specie o dovrebbe essere omesso per evitare oneri inutili.

Infine è importante sottolineare che tra le lacune più comuni figurano le **incongruenze a livello temporale e territoriale**; i dati comunicati non forniscono dettagli sufficienti per comprendere l'ubicazione e la frequenza del monitoraggio.

2.4 Coordinamento regionale

Sebbene esistano diversi metodi di monitoraggio concordati a livello regionale ⁽²⁴⁾ e utilizzati da alcuni Stati membri, in molti casi questi ultimi hanno dichiarato di utilizzare metodi di monitoraggio nazionali o «di altro tipo» ⁽²⁵⁾. Ciò significa che persistono differenze sostanziali nel numero di elementi considerati e nei parametri monitorati dagli Stati membri all'interno della stessa regione. In particolare la cooperazione regionale in materia di monitoraggio richiede ancora una notevole armonizzazione a livello regionale, ad esempio nel caso di descrittori quali le reti trofiche (descrittore 4) e le modifiche idrografiche (descrittore 7).

La Commissione partecipa attivamente ai lavori delle convenzioni marittime regionali; rappresenta l'UE in quanto parte contraente (convenzione di Barcellona, OSPAR e HELCOM) o in qualità di osservatore (convenzione di Bucarest). Sostiene inoltre progetti e attività attraverso fondi dell'UE specifici volti a rafforzare il coordinamento regionale dei programmi di monitoraggio degli Stati membri come il FEAMP, che continuerà a perseguire questi obiettivi tramite il fondo che lo ha sostituito, il FEAMPA ⁽²⁶⁾.

⁽²²⁾ Find your EU funding programme for the environment, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (europa.eu)

⁽²³⁾ Cfr. pag. 179 dell'analisi del JRC.

⁽²⁴⁾ Previsti principalmente da due convenzioni marittime regionali, quella riguardante la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale (OSPAR) e quella relativa alla regione del Mar Baltico (HELCOM).

⁽²⁵⁾ Cfr. pagg. 119-149 e 181 dell'analisi del JRC.

⁽²⁶⁾ Invito a presentare proposte nel quadro del FEAMPA — Progetti faro regionali a sostegno dell'economia blu sostenibile nei bacini marittimi dell'UE (europa.eu)

2.5 Coerenza con altre politiche

I programmi di monitoraggio avrebbero dovuto fornire informazioni in merito alle altre politiche dell'UE e agli accordi internazionali (comprese le convenzioni marittime regionali) a cui apportano un contributo e viceversa. Gli Stati membri hanno indicato una serie di politiche e di quadri pertinenti per il monitoraggio dei diversi descrittori della direttiva quadro, anche se non in modo coerente ⁽²⁷⁾.

Ad esempio se si considerano i riferimenti alla normativa dell'UE nella decisione (UE) 2017/848 per il descrittore relativo alle specie non indigene (descrittore 2), il regolamento sulle specie esotiche invasive ⁽²⁸⁾ è citato solo da cinque Stati membri della regione baltica ⁽²⁹⁾, da quattro della regione atlantica ⁽³⁰⁾ e da solo due Stati membri appartenenti all'area del Mediterraneo ⁽³¹⁾. Ciò è sorprendente visto il legame esistente tra i due atti legislativi. Il piano pluriennale sul quadro per la raccolta dei dati nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³²⁾, il principale programma di monitoraggio delle specie ittiche sfruttate a fini commerciali, è comunicato da tutti gli Stati membri nell'ambito del descrittore relativo alla pesca commerciale (descrittore 3), da solo o in combinazione con altri programmi. Per quanto riguarda l'eutrofizzazione (descrittore 5) e i contaminanti (descrittore 8) le relazioni fornite contengono principalmente riferimenti alla direttiva quadro sulle acque ⁽³³⁾, mentre per i contaminanti nei frutti di mare (descrittore 9) si fa riferimento al regolamento sui prodotti alimentari ⁽³⁴⁾. Per quanto riguarda il descrittore relativo alla biodiversità (descrittore 1), la maggior parte degli Stati membri ha fatto riferimento ai programmi di monitoraggio stabiliti dalle direttive Habitat e Uccelli e dalla politica comune della pesca. Sebbene ciò rappresenti un dato incoraggiante, sono necessari ulteriori interventi per allineare il monitoraggio previsto dalle direttive summenzionate a quello stabilito dalla direttiva quadro. Inoltre, sebbene molti Stati membri considerino il monitoraggio delle fonti sonore sottomarine previsto dalle convenzioni marittime regionali (in particolare OSPAR e HELCOM) pertinente per il descrittore 11 relativo all'energia e alle fonti sonore sottomarine, menzionato nella direttiva, pochi Stati membri hanno fornito indicazioni, più o meno dettagliate, sulla correlazione con tali programmi.

2.6 Progressi conseguiti rispetto alle relazioni di monitoraggio del 2014

Le relazioni del 2020 hanno seguito un approccio più semplice rispetto all'esercizio precedente. Nell'ambito dei programmi di monitoraggio del 2014 gli Stati membri erano stati invitati a fare riferimento al nuovo modello di relazione al fine di tenere conto della decisione (UE) 2017/848. Tuttavia non tutti hanno ottemperato a tale richiesta ⁽³⁵⁾. Molte voci delle relazioni del 2014 erano assenti o segnalate in modo diverso nel 2020. Tali lacune dovrebbero essere risolte nei prossimi cicli di rendicontazione, grazie all'approccio più semplice introdotto a partire dall'esercizio 2020 che riduce i livelli di rendicontazione da tre a due.

3. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Se adeguatamente elaborati, i programmi di monitoraggio non solo possono fornire alle autorità pubbliche informazioni sullo stato dell'ambiente marino, ma possono anche aiutare gli Stati membri e gli operatori economici a comprendere meglio il legame tra le loro attività e l'impatto da esse generato. Ad esempio tali programmi dovrebbero essere in grado di fornire informazioni sull'impatto positivo delle misure di gestione della pesca sulle specie e sugli habitat che ne beneficiano. Analogamente le informazioni su attività terrestri come l'agricoltura possono portare a misure correttive in grado di ridurre, in ultima analisi, l'eutrofizzazione causata da tali attività. Inoltre, grazie a meccanismi di monitoraggio efficaci, è possibile comprendere meglio l'impatto generato da progetti di grande rilevanza economica o sociale, come lo smantellamento degli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas o la massiccia diffusione delle energie rinnovabili offshore. Il monitoraggio contribuisce pertanto a una migliore attenuazione dei rischi ambientali e rassicura l'opinione pubblica, facilitando l'accettazione delle decisioni di investimento pubblico.

⁽²⁷⁾ Cfr. pagg. 150-157 e 181 dell'analisi del JRC.

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁽²⁹⁾ Danimarca, Estonia, Lettonia, Finlandia e Svezia.

⁽³⁰⁾ Belgio, Danimarca, Spagna e Svezia.

⁽³¹⁾ Spagna e Italia.

⁽³²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³³⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁵⁾ Cfr. pagg. 164-166 e 183 dell'analisi del JRC.

L'ultima raccolta di elementi, caratteristiche e parametri monitorati in tutta l'UE in riferimento a tutti i descrittori della direttiva quadro ha permesso di individuare alcune lacune nel monitoraggio. Dalle informazioni comunicate è difficile valutare la correlazione con altri obblighi di comunicazione nell'ambito della direttiva quadro (in particolare quelli previsti agli articoli 8, 9, 10 e 13), soprattutto perché il buono stato ecologico, i traguardi e le misure non sono stati comunicati in modo sufficientemente concreto e misurabile nelle precedenti relazioni nell'ambito della direttiva quadro, come evidenziato nella valutazione della Commissione del 2022. Inoltre i programmi di monitoraggio comuni a tutti i settori e alle regioni non sono comunicati in modo coerente. Ciò indica che gli Stati membri non utilizzano ancora al meglio i collegamenti con altri settori a livello nazionale o regionale, con conseguenti inefficienze.

La priorità degli Stati membri dovrebbe essere quella di colmare tali lacune a tutti i livelli di attuazione della direttiva. Tali raccomandazioni dovrebbero aiutare gli Stati membri a colmare le lacune e a elaborare programmi di monitoraggio efficienti che, in ultima analisi, contribuiranno al conseguimento dei loro obiettivi ambientali. Garantire un ambiente marino e costiero pulito e sano non rappresenta soltanto un obbligo giuridico o morale per le generazioni future, ma anche il presupposto necessario alla realizzazione di tutte le attività marittime e una condizione essenziale per la sostenibilità di settori economici chiave, come la pesca e il turismo. Per questo motivo la protezione e il monitoraggio sistematico dell'ambiente marino e costiero rappresentano un investimento davvero significativo, anche da un punto di vista economico.

La Commissione è consapevole del fatto che il monitoraggio dei parametri ambientali per valutare l'ambiente marino rappresenta un compito impegnativo riguardante i numerosi aspetti che abbracciano diversi ambiti, dalle innumerevoli specie marine agli habitat, fino ai molteplici impatti antropogenici e alle pressioni ad essi legate. Gli sforzi compiuti dagli Stati membri sono notevoli e, nonostante le carenze individuate, è opportuno riconoscere che il monitoraggio dell'ambiente marino coordinato a livello di UE nell'ambito della direttiva quadro e delle quattro convenzioni marittime regionali costituisce una realizzazione unica a livello mondiale.

Come sottolineato nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino del 2020 ⁽³⁶⁾, la Commissione ritiene che la direttiva costituisca un quadro giuridico armonizzato che consente miglioramenti continui nella raccolta dei dati e promuove l'elaborazione di programmi approfonditi di monitoraggio dell'ambiente marino. Nella stessa relazione la Commissione sottolinea inoltre che spesso i dati raccolti dagli Stati membri attraverso i programmi di monitoraggio della direttiva quadro non sono comparabili. Essa evidenzia altresì che tali programmi di monitoraggio non sempre sono collegati ai traguardi fissati e che, essendo definiti prima delle misure, la correlazione tra i due è spesso inadeguata.

La Commissione ribadisce che i programmi di monitoraggio dovrebbero valutare in modo armonizzato lo stato dell'ambiente marino, il conseguimento dei traguardi ambientali e l'efficacia delle misure. La Commissione integrerà tali considerazioni nella revisione della direttiva quadro attualmente in corso, mirando nel contempo a semplificare gli obblighi di comunicazione. In ultima analisi, i dati derivanti da questi programmi di monitoraggio sono essenziali per garantire l'attuazione del Green Deal europeo e, via via che saranno disponibili, contribuiranno ad alimentare i quadri di monitoraggio sull'inquinamento zero e sulla biodiversità nell'ambito del quadro generale di monitoraggio dell'ottavo programma d'azione per l'ambiente (PAA). Infine contribuiranno anche all'attuazione del quadro globale di Kunming-Montréal sulla biodiversità, alimentando gli indicatori principali e altri indicatori relativi all'ambiente marino e agevolando l'adeguamento delle strategie e dei piani d'azione nazionali in materia di biodiversità.

⁽³⁶⁾ Relazione sull'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (europa.eu)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11075 — EBERT HERA ESSER HOLDING / SERVICECO)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 165/02)

Il 3 maggio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11075. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 maggio 2023

(2023/C 165/03)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1037	CAD	dollari canadesi	1,4710
JPY	yen giapponesi	149,15	HKD	dollari di Hong Kong	8,6618
DKK	corone danesi	7,4473	NZD	dollari neozelandesi	1,7389
GBP	sterline inglesi	0,87228	SGD	dollari di Singapore	1,4620
SEK	corone svedesi	11,2012	KRW	won sudcoreani	1 458,26
CHF	franchi svizzeri	0,9813	ZAR	rand sudafricani	20,2552
ISK	corone islandesi	150,50	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6347
NOK	corone norvegesi	11,5505	IDR	rupia indonesiana	16 237,42
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	4,8971
CZK	corone ceche	23,410	PHP	peso filippino	61,015
HUF	fiorini ungheresi	372,20	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,5693	THB	baht thailandese	37,382
RON	leu rumeni	4,9246	BRL	real brasiliano	5,4613
TRY	lire turche	21,5304	MXN	peso messicano	19,6393
AUD	dollari australiani	1,6244	INR	rupia indiana	90,2775

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**9 maggio 2023**

(2023/C 165/04)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0959	CAD	dollari canadesi	1,4679
JPY	yen giapponesi	147,97	HKD	dollari di Hong Kong	8,5934
DKK	corone danesi	7,4452	NZD	dollari neozelandesi	1,7320
GBP	sterline inglesi	0,86990	SGD	dollari di Singapore	1,4544
SEK	corone svedesi	11,1885	KRW	won sudcoreani	1 451,90
CHF	franchi svizzeri	0,9788	ZAR	rand sudafricani	20,2003
ISK	corone islandesi	150,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5853
NOK	corone norvegesi	11,5750	IDR	rupia indonesiana	16 159,20
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	4,8762
CZK	corone ceche	23,363	PHP	peso filippino	61,123
HUF	fiorini ungheresi	371,68	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,5723	THB	baht thailandese	36,921
RON	leu rumeni	4,9200	BRL	real brasiliano	5,4863
TRY	lire turche	21,3858	MXN	peso messicano	19,4970
AUD	dollari australiani	1,6217	INR	rupia indiana	89,9495

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Avviso relativo ai siti disponibili ai fini della concessione di licenze per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi

(2023/C 165/05)

A norma dell'articolo 20 della Legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 52/18, 52/19 e 30/21), il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo sostenibile della Repubblica di Croazia pubblica il seguente

Il governo della Repubblica di Croazia invita tutte le persone giuridiche interessate a presentare offerte per la concessione di licenze per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi in relazione alle aree di ricerca disponibili sulla terraferma.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AREE DI RICERCA

Le aree per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi sulla terraferma disponibili ai fini della concessione di licenze a tal fine sono le seguenti:

1. Area di ricerca SA-08/SA-09
2. Area di ricerca SA-11/SA-12
3. Area di ricerca DR-02/1

Le mappe e le coordinate delle aree di ricerca sono parte integrante dei documenti di gara.

Le aree di ricerca disponibili ai fini della concessione di licenze per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi sono state oggetto di una procedura di gara preventiva a tal fine, che non ha portato alla concessione di licenze per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi oppure che ha portato alla concessione di licenze per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi ma non alla firma di un contratto a tal fine, e un'area di ricerca è stata abbandonata da parte di un investitore nel contesto della ricerca di idrocarburi ai sensi dell'articolo 36 della Legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OFFERENTI

A norma delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva n. 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994.), relative alla sicurezza nazionale, e conformemente all'articolo 19 della Legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi, i criteri da prendere in considerazione ai fini della selezione del migliore offerente sono i seguenti:

1. le competenze tecniche, finanziarie e professionali dell'offerente,
2. le modalità con le quali l'offerente intende svolgere le attività oggetto della licenza per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi,
3. la qualità complessiva dell'offerta presentata,
4. le condizioni finanziarie proposte dall'offerente ai fini dell'ottenimento della licenza per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi, e
5. eventuali carenze di efficienza o di responsabilità dell'offerente, sotto qualsiasi forma, in altri paesi e in precedenti attività oggetto di una licenza per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi.

Un altro criterio per l'aggiudicazione è costituito dal compenso offerto per la conclusione del contratto per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi, il cui importo minimo è stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 51 della Legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi.

Se, a seguito di una valutazione effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi, due o più offerte sono considerate pari, ai fini della decisione finale, vengono presi in considerazione altri criteri pertinenti, obiettivi e non discriminatori.

3. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA

L'offerta deve essere formulata conformemente alla documentazione di gara pubblicata sul sito Internet ufficiale dell'Agenzia per gli idrocarburi – www.azu.hr, e deve essere presentata all'Agenzia per gli idrocarburi conformemente alle disposizioni della Legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi e alla documentazione di gara.

Tutte le altre informazioni e tutti gli altri avvisi rilevanti sono pubblicati sul sito dell'Agenzia per gli idrocarburi – www.azu.hr

Avviso sulla disponibilità di aree per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi in Austria

(2023/C 165/06)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 94/22/CE ⁽¹⁾, il Ministro federale austriaco delle Finanze con la presente comunica che, ai sensi della normativa in materia di minerali (*Mineralrohstoffgesetz*, BGBl. I n. 38/1999), modificata da ultimo dalla legge federale BGBl. I n. 60/2022, l'intera area soggetta alla sovranità della Repubblica d'Austria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è sempre disponibile, salvo che non vi siano contratti esistenti di prospezione, estrazione o stoccaggio degli idrocarburi né precedenti autorizzazioni minerarie riguardanti idrocarburi. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili presso il Ministero delle Finanze al seguente indirizzo: Bundesministerium für Finanzen, Sektion VI – Telekommunikation, Post und Bergbau, Denisgasse 31, 1200 Wien.

Il presente avviso sostituisce l'avviso della Repubblica d'Austria pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 111 del 3 aprile 2020, pag. 3.

⁽¹⁾ Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi GU L 164 dell'30.6.1994, pag. 3..

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(2023/C 165/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro

(Regolamento (UE) n. 1151/2012)

«Χαλλούμι / Halloumi / Hellim»

Numero UE PDO-CY-01243-AM03 - 14.3.2023

DOP (X) IGP ()

1. Nome del prodotto

«Χαλλούμι / Halloumi / Hellim»

2. Stato membro cui appartiene la zona geografica

Cipro

3. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Dipartimento dell'agricoltura - Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente

4. Descrizione della o delle modifiche approvate**1. Inclusione nel disciplinare di produzione dello Halloumi non ripiegato (singolo)**

La forma del prodotto può differenziarsi come segue: può essere ripiegato o no e avere forma rettangolare o circolare.

La modifica interessa il documento unico

2. Possibilità di utilizzare latte crudo per la produzione dello Halloumi

La pastorizzazione del latte utilizzato per la produzione del prodotto è resa facoltativa.

La modifica interessa il documento unico

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

3. Viene reso facoltativo lo stadio di produzione del prodotto che prevede il riscaldamento, fino a 40 °C, del caglio rimosso immediatamente dopo la coagulazione del latte.

La modifica in questione rende facoltativo lo stadio di produzione del prodotto che prevede il riscaldamento, fino a 40 °C, del caglio rimosso immediatamente dopo la coagulazione del latte.

La modifica non interessa il documento unico.

4. Possibilità di aggiungere menta anche in altre fasi del processo di produzione dello Halloumi

È prevista la possibilità di aggiungere menta anche nella fase di ripiegatura e prima del confezionamento del prodotto.

La modifica non interessa il documento unico.

5. Salatura a secco in caseificio resa facoltativa e possibilità di salatura esclusivamente in salamoia prima del confezionamento del prodotto.

La salatura a secco in caseificio è resa facoltativa e viene introdotta la possibilità di effettuare la salatura del prodotto esclusivamente in salamoia prima del suo confezionamento.

La modifica non interessa il documento unico.

6. Possibilità di mantenere il prodotto in salamoia prima del suo confezionamento per almeno otto ore e fino a tre giorni.

È ammessa la possibilità di mantenere il prodotto in salamoia prima del suo confezionamento per meno di un giorno (ma comunque per un minimo di otto ore) e fino a tre giorni.

La modifica non interessa il documento unico.

7. Possibilità di riscaldare il prodotto confezionato in modo che la temperatura al centro dello stesso superi i 72 °C per un massimo di tre minuti.

È introdotta nel processo di produzione la possibilità effettuare un trattamento termico del prodotto nella fase successiva al suo confezionamento, in modo che la temperatura al centro del prodotto superi i 72 °C per un massimo di tre minuti.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Χαλλούμι / Halloumi / Hellim»

Numero UE PDO-CY-01243-AM03 - 14.3.2023

DOP (X) IGP ()

1. Nome o nomi [della DOP o IGP]

«Χαλλούμι / Halloumi / Hellim»

2. Stato membro o paese terzo

Cipro

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto [conformemente all'allegato XI]

Classe 1.3. Formaggi

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Nel testo viene usato sempre il nome «Halloumi» che rappresenta tuttavia i nomi sopraindicati, ossia: «Χαλλούμι» (Halloumi) / «Hellim». Lo Halloumi è prodotto e commercializzato in due versioni: fresco e stagionato. Lo Halloumi fresco è il prodotto ricavato da una cagliata ottenuta dalla coagulazione del latte per effetto del caglio. Esso viene quindi cotto e modellato nella forma caratteristica. Si tratta di un formaggio a pasta semidura ed elastica, ripiegato o non ripiegato (in forma rettangolare o a semicerchio), di un colore che va dal bianco al giallino, di consistenza soda e facile da tagliare a fette, dall'odore e dal sapore caratteristici. Ha un intenso odore di latte/siero, aroma e sapore di

menta e odore di animale, gusto piccante e salato. Ha un tenore massimo di umidità pari al 52 %, un tenore minimo di grassi pari al 43 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di sale del 3 %. Lo «Halloumi stagionato» è il prodotto ricavato da una cagliata ottenuta dalla coagulazione del latte per effetto del caglio; esso viene quindi cotto, modellato nella forma caratteristica e lasciato a stagionare in salamoia per almeno 40 giorni. Si tratta di un formaggio a pasta da semidura a dura, meno elastico, ripiegato o non ripiegato (in forma rettangolare o a semicerchio), di un colore che va dal bianco al giallo, di consistenza soda e facile da tagliare a fette, dall'odore e dal sapore caratteristici. Ha un intenso odore di latte/siero, aroma e sapore di menta e odore di animale, gusto piccante, pungente, amarognolo e molto salato. Ha un tenore massimo di umidità pari al 37 %, un tenore minimo di grassi pari al 40 % (sulla sostanza secca), un tenore massimo di sale del 6 % e un'acidità pari all'1,2 % (misurata come acido lattico sulla sostanza secca).

Il peso dello Halloumi va da 150 a 1 200 grammi.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Per quanto riguarda il latte utilizzato nella preparazione dello Halloumi, valgono le regole riportate di seguito, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 664/2014:

il latte ovino e caprino è ottenuto da razze locali e da altre razze, compresi i loro incroci, allevate al pascolo tutto l'anno, salvo nei periodi in cui le condizioni meteorologiche non lo consentono. Per quanto riguarda l'alimentazione degli ovini e dei caprini, tutto il foraggio grossolano è di produzione locale (erba verde, fieno, insilato, paglia e pascolo naturale). Come mangimi di complemento sono utilizzati cereali quali orzo, granturco e altri, mangimi proteici, quali farina di estrazione di semi di soia parzialmente decorticata, prodotti e sottoprodotti di differenti materie prime, quali crusca di frumento e, infine, di materie inorganiche, vitamine e minerali.

Il latte vaccino è ottenuto da mucche allevate in stalla che si nutrono di foraggi grossolani, fieno, insilati e paglia prodotti a Cipro da piante foraggiere principalmente locali, nonché da mangimi di complemento. Più precisamente, la razione alimentare delle mucche è costituita soprattutto da foraggi grossolani (erba verde, fieno, insilato e paglia) di produzione locale. Il resto della razione è costituito da mangimi di complemento composti principalmente da orzo, mais, soia crusca e altri mangimi proteici, quali farina di estrazione di semi di soia parzialmente decorticata, prodotti e sottoprodotti di differenti materie prime, quali crusca di frumento e, infine, di materie inorganiche, vitamine e minerali.

Latte fresco (ovino o caprino o una miscela di tali tipi di latte, con o senza aggiunta di latte vaccino), caglio (ad eccezione di quello ricavato dallo stomaco dei suini), foglie fresche o essiccate di menta cipriota (*Mentha viridis*) e sale. Il latte ovino o caprino o la miscela di tali tipi di latte deve sempre essere presente in quantità superiore al latte vaccino: non è pertanto ammesso, nella produzione dello Halloumi, l'uso di latte vaccino in una percentuale maggiore di quella del latte ovino e caprino o della miscela di tali tipi di latte. E in tale produzione si utilizzare latte intero di Cipro. Il latte può essere crudo o pastorizzato e riscaldato a una temperatura superiore a 65 °C. Il latte non deve essere sottoposto a concentrazione né essere addizionato di latte in polvere o latte concentrato, caseinati, coloranti, conservanti o altri additivi. È inoltre vietata la presenza nel latte di antibiotici, pesticidi e altre sostanze nocive.

Il latte ovino e caprino proviene da razze locali e da altre razze, compresi i loro incroci, che sono allevate nella zona geografica delimitata.

Il latte vaccino proviene da vacche introdotte gradualmente a Cipro e allevate nella zona geografica delimitata.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Nella zona geografica delimitata ha luogo la produzione del latte ovino, caprino e vaccino utilizzato come materia prima per la produzione del formaggio «Halloumi». Anche la produzione dello Halloumi avviene nella zona geografica delimitata.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Il confezionamento e, se del caso, il trattamento termico del formaggio «Halloumi» confezionato, devono obbligatoriamente avere luogo nella zona geografica delimitata per i motivi elencati di seguito: a) subito dopo la conclusione del processo produttivo, lo «Halloumi» deve essere confezionato per far cessare il processo di maturazione; b) il processo produttivo dello «Halloumi», comprensivo di produzione, confezionamento ed eventuale trattamento termico, non può essere interrotto (produzione continua); c) per motivi di tracciabilità il confezionamento è effettuato dal produttore utilizzando l'apposito marchio; d) occorre evitare che formaggi prodotti fuori dal territorio di Cipro siano contrassegnati come «Halloumi» DOP, allo scopo di garantire la qualità e l'origine del prodotto e di permettere lo svolgimento dei controlli necessari.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Per quanto riguarda la composizione del latte utilizzato per la produzione del formaggio «Halloumi», se viene impiegata una miscela, nell'etichettatura devono essere indicati i tipi di latte presenti nel prodotto in ordine decrescente di percentuale.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

Confini amministrativi delle province di Nicosia, Limassol, Larnaca, Famagosta, Pafos e Kyrenia.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

Fattori naturali: il clima di Cipro è di tipo mediterraneo, caratterizzato principalmente da estati calde e asciutte e da inverni miti e piovosi. Parallelamente, la morfologia del terreno svolge un ruolo molto importante, in quanto i massicci montuosi dell'isola sono caratterizzati da una pluviometria relativamente abbondante: dal punto di vista idrologico e ambientale le piogge hanno un'incidenza anche sulle zone più basse dell'isola, con i numerosi torrenti e le sorgenti che li alimentano ancora per vari mesi dopo la fine delle piogge. Inoltre Cipro, in relazione alle sue dimensioni, ha una flora tra le più ricche del Mediterraneo a motivo della sua struttura geologica, delle condizioni climatiche, della posizione geografica, del mare che la circonda e della sua conformazione topografica (Tsintidis et al., 2002). La flora di Cipro conta 1 908 specie vegetali, 140 delle quali endemiche, ossia presenti solo a Cipro (Dipartimento delle foreste, 2004). Infine, tra le razze locali di animali da latte presenti a Cipro vi sono la razza ovina locale a coda grossa, che si è ben adattata al clima asciutto e alle temperature elevate della zona geografica, e le razze caprine locali Machairas e Pissouri. Inoltre sia la pecora di Chios che la capra di Damasco (introdotte a Cipro rispettivamente negli anni '50 e '30 del secolo scorso) sono animali tipici di Cipro, in quanto, in seguito a un lungo programma nazionale di selezione, si sono differenziate rispetto alle rispettive popolazioni di origine sul piano delle caratteristiche morfologiche e produttive.

Fattori antropici: in base ai riferimenti storici, la produzione dello Halloumi a Cipro era nota da tempi remoti. In un codice contenente cinque manoscritti relativi alla storia di Cipro, conservato nella biblioteca del Museo civico Correr di Venezia, si trova il riferimento scritto più antico allo «Halloumi» di cui si abbia conoscenza (risalente al 1554 dopo Cristo), in cui il formaggio è indicato con il nome «calumi». Vari riferimenti a questo formaggio sono presenti anche in opere posteriori, compresa quella dell'archimandrita Kyprianos, risalente al 1788.

L'importanza di questo formaggio nella vita degli abitanti di Cipro risulta evidente sia dai riferimenti contenuti in opere artistiche (poetiche e di prosa), sia dal ruolo che esso aveva nelle fiere agricole (Lyssi, 1939). La lista delle categorie, dei premi in denaro e dei termini di partecipazione alla fiera di cui sopra (redatti sia in lingua greca sia in lingua turca) fanno riferimento ai prodotti ammessi a partecipare al concorso. La denominazione in lingua turca di «Halloumi» è «Hellim». I produttori turco-ciprioti dell'Halloumi utilizzano le due denominazioni del nostro prodotto nazionale o soltanto la denominazione «Hellim». Numerose fonti attestano l'utilizzo delle due denominazioni «Halloumi» e «Hellim» per designare lo stesso prodotto tradizionale di Cipro, in cui le citate denominazioni coesistono (giornale «Halkin Sesi» 1959 e 1962 e imballaggi del prodotto che utilizzano le due denominazioni).

Il rapporto tra questo prodotto e gli abitanti di Cipro emerge con chiarezza anche dal fatto che oggi varie famiglie cipriote portano il cognome Halloumas, Hallouma, Halloumakis o Halloumis.

Da tantissimo tempo lo Halloumi riveste un ruolo importante nell'alimentazione dei ciprioti (Bevan, 1919; Pitcairn, 1934; Zigouris, 1952) essendo in grado di soddisfare per tutto l'anno le esigenze della famiglia cipriota. Lo Halloumi era «il famoso formaggio cipriota di speciale produzione», uno dei companatici più diffusi in ogni casa cipriota, indispensabile in ogni famiglia contadina (Xioutas, 2001). Oltre ad essere consumato a livello locale, lo Halloumi già secoli fa veniva esportato in diversi paesi del mondo (archimandrita Kyprianos, 1788), tra cui l'Egitto, la Siria, la Grecia, la Turchia, la Palestina, la Francia, il Sudan, il Regno Unito, l'America, l'Australia e la Cina (Dawe, 1928).

Il processo produttivo dello «Halloumi» è unico nel suo genere, in particolare per quanto riguarda le fasi della cottura a temperatura elevata per un periodo di tempo determinato, della ripiegatura e dell'aggiunta di menta cipriota. La cottura alla quale viene sottoposto il caglio è molto importante perché, come documenta una ricerca in materia, contribuisce alle caratteristiche organolettiche del prodotto. Più in concreto, il trattamento ad alta temperatura cui viene sottoposto il caglio determina la produzione di livelli elevati di alcuni composti chimici fondamentali associati alle proprietà gustative dello Halloumi. Diversi di tali composti chimici appartengono alla categoria dei lattoni, quali il δ -dodecalattone (caratterizzato da un aroma fruttato) e il δ -decalattone (caratterizzato da un gusto cremoso). Diversi composti chimici appartengono anche alla categoria dei metilchetoni caratterizzati da un aroma latteo (Papademas P., 2000).

La ripiegatura del caglio eseguita secondo il procedimento tradizionale costituisce un elemento caratteristico che fa dello Halloumi forse l'unico formaggio ripiegato esistente. La ripiegatura si impose in quanto, tradizionalmente, facilitava la collocazione dei formaggi nei contenitori adibiti alla loro conservazione (alla rinfusa e in acqua). Tradizionale è anche il fatto di inserire foglie di menta tra gli strati del formaggio (durante la ripiegatura), per facilitarne la conservazione e conferire al prodotto finale il suo caratteristico aroma. L'utilizzo della menta (*Mentha viridis*) durante la fase di ripiegatura dello Halloumi conferisce il caratteristico aroma al prodotto finito grazie alla presenza di terpeni pulegone («terpene della menta») e carvone (Papademas e Robinson, 1998). Il processo produttivo avviene secondo modalità conosciute solo dai produttori locali.

5.2. Specificità del prodotto

Questo prodotto presenta i seguenti tratti specifici:

- a) la capacità di non sfaldarsi o sciogliersi ad alte temperature (può essere consumato senza alcuna preparazione o anche fritto, alla griglia, ecc.);
- b) il trattamento termico della cagliata in siero di latte a una temperatura superiore a 90 °C per almeno 30 minuti: si tratta di un aspetto unico del processo produttivo che concorre a determinare le particolari proprietà organolettiche di questo prodotto;
- c) la ripiegatura, che conferisce al prodotto la forma caratteristica;
- d) le caratteristiche organolettiche (intenso odore di latte/siero, aroma e sapore di menta e odore di animale, gusto piccante e salato), dovute principalmente al latte ovino e caprino grazie all'alimentazione degli animali da cui è ottenuto, all'aggiunta di menta nel corso del processo produttivo e alle sostanze volatili che si formano nel corso del trattamento termico della cagliata in siero di latte; e
- e) il carattere tradizionale di questo formaggio, storicamente prodotto a Cipro secondo modalità tradizionali tramandate di generazione in generazione e note solo ai produttori locali.

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP).

Il legame tra lo Halloumi e le caratteristiche ambientali della zona geografica risiede nella specificità del clima mediterraneo dell'isola. I foraggi consumati dagli animali da latte vanno dallo stadio di alimento fresco a quello di foraggio semisecco e secco seguendo le fasi caratteristiche del clima caldo e secco dell'isola. Una piccola parte delle piante endemiche presenti a Cipro viene consumata dagli animali da latte. La vegetazione locale di Cipro, consumata fresca o essiccata dagli animali, ha un'incidenza determinante sulla qualità del latte e di conseguenza sulle peculiari caratteristiche dello Halloumi (Papademas, 2000). Il bacillo *Lactobacillus cypricaei* (letteralmente «lattobacillo del formaggio cipriota»), che è stato isolato soltanto nello Halloumi cipriota, costituisce il punto di contatto tra la microflora dell'isola e questo prodotto (Lawwon et al., 2001). L'aggiunta di menta cipriota, inoltre, rafforza ulteriormente l'aroma e il sapore caratteristici del prodotto. Infine, le caratteristiche organolettiche del prodotto, e in special modo il sapore e l'odore, sono inoltre influenzate dal tipo di latte utilizzato data la presenza di determinati acidi grassi di basso peso molecolare nel latte ovino e caprino e grazie alle sostanze volatili che si formano nel corso del processo produttivo.

In relazione al legame esistente tra i fattori antropici e il prodotto, lo Halloumi è considerato un prodotto tradizionale di Cipro perché, come già illustrato al punto 5.1, occupa da molto tempo un posto molto importante nella vita e nell'alimentazione degli abitanti - greco-ciprioti come turco-ciprioti - dell'isola e perché il relativo processo produttivo si è tramandato di generazione in generazione. Sia la sua forma ripiegata sia la particolare caratteristica di non sciogliersi a temperature elevate sono dovute al processo produttivo tradizionale tramandatosi di generazione in generazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

<http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/82B33F7D83ABF5A8C225879C00346BA5?OpenDocument>

RETTIFICHE

**Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11055 — EQUITIX/CUBE/RIVER
RIDGE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata***(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 133 del 17 aprile 2023)**(2023/C 165/08)*

Pagina 7, punto 1, prima riga:

anziché: «In data 4 aprile 2013»,

leggasi: « In data 4 aprile 2023».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT